

DILAZIONE CARTELLE DI PAGAMENTO - DECRETO ATTUATIVO DELEGA FISCALE - Riforma riscossione - nuova riammissione alla dilazione dei ruoli DECRETO LEGISLATIVO 24 .09.2015, n. 159

DECRETO LEGISLATIVO 24 settembre 2015, n. 159 - **Entrata in vigore del provvedimento: 22/10/2015**

*Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23. (15G00170) (GU n.233 del 7-10-2015 - Suppl. Ordinario n. 55) note: **Entrata in vigore del provvedimento: 22/10/2015***

Dal via libera del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2015 scorso, allo schema di decreto di attuazione della delega fiscale recante "misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione", già approvato in seconda lettura dall'esecutivo il 4 settembre scorso.

Come si evinceva da un comunicato diffuso dal Governo al termine del Consiglio dei Ministri, la principale novità riguarda l'introduzione di una norma finalizzata a venire incontro alle esigenze dei contribuenti in difficoltà con il pagamento dei debiti fiscali.

Nello specifico, accogliendo le richieste contenute nel parere della Commissione Finanze della Camera, viene prevista la possibilità di accedere ad una ulteriore rateizzazione ai contribuenti che non sono stati in grado di completare il pagamento di piani precedenti di rateizzazione.

La nuova disposizione stabilisce che le somme non ancora versate, oggetto di piani di rateazione da cui i contribuenti siano decaduti nei 24 mesi antecedenti l'entrata in vigore del presente decreto, possono su richiesta degli stessi contribuenti, da presentare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (Entrata in vigore del provvedimento: 22/10/2015 quindi entro il 22/11/2015), essere oggetto di un nuovo piano di rateazione, ripartito fino a un massimo di 72 rate mensili.

Dal piano di rateazione si decade per il mancato pagamento di sole due rate.

Sul punto, si ricorda che le Commissioni parlamentari avevano esortato il Governo a valutare l'opportunità di riammettere alla dilazione non solo chi è decaduto da una pregressa dilazione dei ruoli, ma anche da una dilazione di somme derivanti da istituti deflativi del contenzioso, previo pagamento delle rate scadute.

MA VEDIAMO LA MAPPA DELLA RIFORMA

Favorire l'adempimento spontaneo da parte dei contribuenti, anche attraverso la definizione di forme di rateizzazione più ampie e vantaggiose; modificare le modalità di calcolo dell'aggio della riscossione - che, a partire dal 2016, sarà dovuto in misura variabile a seconda della tempestività del pagamento delle somme iscritte a ruolo; estendere l'utilizzo della PEC nelle procedure di notifica delle cartelle esattoriali: sono alcune delle novità contenute nel D.Lgs. n. 159 del 24 settembre 2015 che, in attuazione della legge delega fiscale, ha riformato il sistema della riscossione.

Il D.Lgs. n. 159 del 2015 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2015 e in vigore dal 22 ottobre 2015) riforma il sistema della **riscossione**, in attuazione dei principi stabiliti dalla legge delega fiscale. In termini generali, il decreto - recante "misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione" - punta a creare un sistema di riscossione che favorisca l'**adempimento spontaneo** da parte dei contribuenti, anche attraverso la definizione di **forme di rateizzazione più ampie e vantaggiose**.

Il provvedimento, inoltre, interviene sulle modalità di calcolo dell'**aggio della riscossione** che, a partire dal 2016, sarà dovuto in misura variabile a seconda della tempestività del pagamento delle somme iscritte a ruolo.

Tra le novità più significative viene esteso l'utilizzo della PEC nelle **procedure di notifica** delle cartelle esattoriali che, dal prossimo anno diverrà la modalità esclusiva con riferimento a ditte individuali, società e professionisti iscritti in albi o elenchi.

Si riporta di seguito una tabella di sintesi sulle principali novità contenute nello schema di decreto accompagnate dalle relative indicazioni sulla decorrenza.

Norma	Descrizione	Decorrenza
-------	-------------	------------

<p>Sospensione legale della riscossione</p>	<p>Con riferimento alla sospensione legale della riscossione, disciplinata nell'art. 1, comma 537 e seguenti, legge n. 228/2012, il decreto dispone che il termine per la presentazione dell'istanza all'agente della riscossione sia anticipato da 90 a 60 giorni a pena di decadenza.</p> <p>Inoltre, la presentazione della dichiarazione da parte del debitore avviene esclusivamente con modalità telematiche da definire con un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.</p>	<p>Le novità si applicano alle dichiarazioni presentate dopo il 22 ottobre 2015</p>
	<p>Al fine di evitare la presentazione di istanze meramente dilatorie viene poi cancellata la "clausola aperta" che consentiva di richiedere la sospensione in virtù di "qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito". Tale previsione, chiarisce la relazione illustrativa, è tesa a evitare il possibile uso strumentale dell'istituto. Con la medesima finalità si introduce il divieto di reiterazione della dichiarazione.</p>	
	<p>Fino a quando l'ente creditore non comunicherà al debitore l'esito dell'esame della dichiarazione si prevede la sospensione del termine (di 200 giorni) che comporta l'inefficacia del pignoramento.</p> <p>Infine il provvedimento snellisce i termini previsti nelle comunicazioni tra agente della riscossione ed ente creditore.</p>	
<p>Rateazione delle somme dovute a seguito dell'attività di controllo e accertamento</p>	<p>Passa da 6 a 8 il numero minimo di rate per la rateizzazione degli avvisi bonari ed estende da 12 a 16 il periodo massimo di dilazione degli accertamenti con adesione. Nel dettaglio, gli avvisi bonari potranno essere dilazionati in un massimo di 8 rate trimestrali per importi non superiori a 5.000 euro, ovvero in un numero massimo di 20 rate trimestrali se di importo superiore.</p>	<p>Controlli automatizzati ex art. 36-bis: a partire dalle dichiarazioni relative al 2014</p> <p>Controlli formali ex art. 36-ter: dalle dichiarazioni relative al 2013</p>
	<p>La dilazione degli accertamenti con adesione e delle somme dovute in caso di acquiescenza passa da 12 a 16 rate con riferimento ad importi superiori a 50.000 euro.</p> <p>Tra le altre novità viene uniformato il termine di scadenza delle rate successive alla prima, individuando lo stesso nell'ultimo giorno di ciascun trimestre.</p> <p>Le nuove regole sulla rateazione non operano in relazione agli atti di adesione, alle conciliazioni giudiziali e alle mediazioni tributarie già perfezionate alla data di entrata in vigore del decreto.</p>	<p>Controlli sui redditi soggetti a tassazione separata (ex art. 17 TUIR): dalle dichiarazioni per il 2012</p> <p>Controlli sugli altri redditi soggetti a tassazione separata (ex art. 21 TUIR): dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2013</p>
		<p>Adesioni, conciliazioni</p>

		e mediazioni : dagli atti perfezionati dopo il 22 ottobre 2015
Inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a seguito dell'attività di controllo	Con il nuovo art. 15- <i>ter</i> , D.P.R. n. 602/1973 si introduce il principio del lieve inadempimento nelle rateazioni degli avvisi bonari e degli atti di accertamento. I contribuenti, infatti, non decadranno dal beneficio della rateazione qualora, alternativamente, si verifichi un pagamento insufficiente di importo non superiore al 3% della rata e comunque a 10.000 euro ovvero, se si tratta della prima rata, in caso di ritardato pagamento di non oltre 7 giorni (rispetto ai 5 previsti nella prima versione del decreto).	La decorrenza segue le regole già esaminate per la rateazione delle somme dovute a seguito dell'attività di controllo
	Resta inoltre confermata la validità della rateazione se l'omissione di una rata viene regolarizzata, mediante ravvedimento operoso , entro il termine di pagamento della rata successiva ovvero, in caso di ultima rata o di versamento in unica soluzione, entro 90 giorni dalla scadenza.	
Termini per la notifica delle cartelle di pagamento (casi particolari)	Il decreto definisce puntualmente i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento nell'ambito delle procedure di risoluzione della crisi d'impresa. In particolare, in deroga all'art. 25, comma 1-bis, D.P.R. n. 602/1973, il concessionario della riscossione è tenuto a notificare la cartella di pagamento entro il 31 dicembre del terzo anno successivo:	Dal 22 ottobre 2015
	- alla pubblicazione del decreto di revoca o mancata approvazione del concordato preventivo , ovvero dalla pubblicazione della sentenza che dichiara la risoluzione o l'annullamento del concordato, per quanto riguarda i crediti anteriori alla data di pubblicazione del ricorso per l'ammissione al concordato;	
	- alla scadenza del termine di cui all'art. 182- <i>ter</i> , comma 7, della legge fallimentare, ovvero alla pubblicazione della sentenza che dichiara l'annullamento, con riferimento ai crediti rientranti negli accordi di ristrutturazione dei debiti non ancora iscritti a ruolo alla data di presentazione della proposta di transazione fiscale; - alla pubblicazione del decreto che dichiara la risoluzione o l'annullamento dell'accordo o della proposta di piano del consumatore, per quanto riguarda i crediti non ancora iscritti a ruolo anteriori alla data di pubblicazione dell' accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento o della proposta.	

<p>Concentrazione della riscossione nell'accertamento</p>	<p>Intervenendo sull'art. 29, D.L. n. 78/2010, viene modificata la previsione che attribuisce la qualifica di titolo esecutivo all'avviso di accertamento trascorsi 60 giorni dalla notifica dell'atto, collegando il suddetto effetto al termine utile per la proposizione del ricorso. Viene poi cancellata la sospensione legale dell'esecuzione rispetto ad atti di accertamento esecutivi non impugnati e, dunque, in presenza di affidamento di somme dovute a titolo esecutivo.</p>	<p>Dal 22 ottobre 2015</p>
	<p>In un'ottica di semplificazione del flusso informativo, il decreto introduce la possibilità che la comunicazione di avvenuto affidamento delle somme da parte dell'ente creditore all'agente della riscossione possa essere recapitata al debitore, oltre che con raccomandata semplice, anche con posta elettronica ordinaria o certificata. Da ultimo viene eliminata la previsione di decadenza per l'esercizio dell'attività esecutiva in precedenza fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.</p>	
<p>Sospensione amministrativa e giudiziale della riscossione</p>	<p>La sospensione delle sanzioni conseguenti alla condotta illecita penalmente rilevante dei professionisti (quali commercialisti e avvocati), prevista dall'art. 1, legge n. 423/1995, sarà svincolata dal preventivo pagamento delle imposte da parte del contribuente potenzialmente truffato. In un'ottica più generale, inoltre, il decreto riscrive le fasi procedurali per l'ottenimento della sospensione, in relazione alla quale viene eliminato l'obbligo per il contribuente di prestare opportuna garanzia.</p>	<p>Per le dilazioni concesse a decorrere dal 22 ottobre 2015 e ai piani di rateazione in essere alla stessa data</p>
	<p>I termini di prescrizione e di decadenza previsti per l'irrogazione delle sanzioni e per la relativa riscossione saranno sospesi fino al 31 dicembre dell'anno successivo alla data in cui è divenuto definitivo il giudizio penale o civile a carico del professionista.</p>	
<p>Rateazione dell'imposta di successione</p>	<p>Con la sostituzione dell'intero art. 38, D.Lgs. n. 346/1990, vengono uniformate le disposizioni sul pagamento e la rateizzazione dell'imposta di successione alle novità introdotte dal decreto, inclusa l'applicabilità del nuovo art. 15-ter, D.P.R. n. 602/1973 in materia di lieve inadempimento.</p>	<p>Dal 22 ottobre 2015</p>
	<p>In base alla normativa vigente, per accedere alla rateazione deve essere effettuato un versamento non inferiore al 20% dell'imposta liquidata e, per l'importo residuo, è possibile richiedere la dilazione del pagamento per un periodo massimo di 5 anni (con rate annuali), a partire dall'apertura della successione. Le novità introdotte prevedono che il debito</p>	

	residuo possa essere dilazionato in 8 rate trimestrali , ovvero fino a 12 rate in caso di importi superiori a 20.000 euro. La rateazione non è comunque consentita per debiti inferiori a 1.000 euro.	
	Inoltre, il contribuente non decadrà dal beneficio della rateazione nel caso di insufficiente versamento della rata per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro, nonché in caso di tardivo versamento (pari al 20%) non superiore a 5 giorni.	
Preclusione alla autocompensazione in presenza di debiti su ruoli definitivi	L'art. 31, comma 1, D.L. n. 78/2010, ha introdotto un generale divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro, e per i quali è scaduto il termine di pagamento. Il decreto aggiunge un inciso in base al quale i crediti oggetto di compensazione in misura eccedente l'importo del debito erariale iscritto a ruolo sono oggetto di rimborso secondo le regole previste dalle singole leggi d'imposta.	Dal 22 ottobre 2015
	La precisazione, spiega la relazione illustrativa, si rende necessaria per scongiurare il pericolo che, simulando un'errata compensazione (ad esempio utilizzando un credito erariale per pagare un debito di diversa natura iscritto a ruolo), possa essere aggirato il sistema di garanzie ordinariamente adottato per il rimborso dei crediti d'imposta.	
Oneri di funzionamento del servizio nazionale di riscossione	Cambia il meccanismo di remunerazione degli agenti della riscossione . Oltre a una modifica nella denominazione (da aggio a "oneri di riscossione e di esecuzione") si segnala una sostanziale modifica nei criteri di calcolo . Dall'attuale aggio dell'8%, che resterà in vigore fino al 31 dicembre 2015, si passerà a un sistema modulare a seconda della tempestività del pagamento. In particolare, si prevede una quota a carico del contribuente pari al 3% sulle somme iscritte a ruolo in caso di pagamento entro 60 giorni dalla notifica della cartella (rispetto all'attuale 4,08%). La percentuale sale al 6% in caso di pagamento decorsi oltre 60 giorni dalla notifica della cartella, da computare ricomprendendo in questo anche i relativi interessi di mora.	Dal 1° gennaio 2016
	L'onere di riscossione scende, infine, all' 1% in caso di versamento delle somme prima della notifica della cartella di pagamento (ad esempio nell'ipotesi di riscossione spontanea delle somme contestate con avvisi bonari).	
Dilazioni di pagamento	Per somme di importo non superiore a 50.000	Le novità si applicano

	<p>euro la facoltà di rateazione è riconosciuta dietro semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in una situazione temporanea di difficoltà. Per somme di importo superiore a 50.000 euro, la dilazione potrà essere concessa solo qualora il contribuente fornisca adeguata documentazione.</p> <p>La presentazione della domanda, inoltre, impedirà l'iscrizione di ipoteca e di apposizione del fermo amministrativo, pur restando salvi i vincoli già iscritti alla data di concessione della rateazione.</p>	<p>alle dilazioni concesse, ovvero ai ruoli consegnati, a decorrere dal 22 ottobre 2015</p>
	<p>Un'altra novità riguarda la possibilità di ottenere un nuovo piano di rateazione in caso di intervenuta decadenza dai piani di dilazione concessi a decorrere dall'entrata in vigore della disposizione. Ciò a patto che, al momento di presentazione dell'istanza, le rate del precedente piano, già scadute alla data di presentazione, siano integralmente saldate. In tale circostanza la nuova dilazione sarà riconosciuta per un numero di rate non superiore a quello corrispondente alle rate non ancora scadute del vecchio piano.</p> <p>Tuttavia, a fronte di questa nuova possibilità, è disposto che la decadenza dai piani di rateazione si verifichi con il mancato pagamento di sole 5 rate anche non consecutive (rispetto alle attuali 8).</p>	
	<p>Un'altra novità da accogliere con favore riguarda gli effetti della sospensione amministrativa o giudiziale di un carico dilazionato. Nello specifico, si prevede che allo scadere del periodo di sospensione il debitore possa richiedere il pagamento dilazionato del debito residuo, comprensivo degli interessi maturati, fino a un massimo di 72 rate.</p>	
	<p>Nelle disposizioni transitorie si prevede che le nuove norme sulle dilazioni di pagamento si applichino alle rateazioni/dilazioni concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, nonché ai piani decaduti nei 24 mesi antecedenti a tale data. Nella sostanza, dunque, la norma introduce a regime la possibilità di riammissione alla dilazione per i contribuenti decaduti nei due anni precedenti. In tale circostanza, tuttavia, la decadenza automatica dal beneficio della rateazione si verificherà con il mancato pagamento di sole 2 rate, anche non consecutive, del carico oggetto di nuova rateazione.</p> <p>Infine, in accoglimento delle richieste formulate dalla Commissione Finanze della Camera, il decreto introduce la facoltà per i contribuenti di ricorrere all'adomniciliazione bancaria per i pagamenti rateizzati dovuti all'agente della riscossione.</p>	

<p>Autotutela</p>	<p>In caso di annullamento o revoca parziale di un atto contestato in autotutela il contribuente potrà avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto. Tale facoltà è subordinata alla rinuncia alla lite da parte del contribuente. Nel caso in cui il ricorso sia già stato proposto è stabilito che le spese del giudizio restino a carico delle parti che le hanno sostenute. Le nuove regole non sono applicabili alla definizione agevolata delle sole sanzioni.</p>	<p>Dal 22 ottobre 2015</p>
	<p>Infine si prevede che l'atto di autotutela parziale non sia autonomamente impugnabile. Ciò in quanto, spiega la relazione illustrativa, ci si trova di fronte ad una rettifica dell'originaria pretesa impositiva e non di un nuovo atto, sostitutivo del precedente annullato.</p>	
<p>Sospensione dei termini per eventi eccezionali</p>	<p>In caso di sospensione dei termini relativi ai versamenti tributari, previdenziali e assicurativi, sono parallelamente sospesi tutti i termini relativi agli adempimenti di natura processuale in favore dei contribuenti, nonché quelli relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso in favore dei diversi enti coinvolti. È inoltre sancito il divieto di notifica delle cartelle di pagamento durante il predetto periodo di sospensione.</p>	<p>Dal 22 ottobre 2015</p>
	<p>I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori aventi sede nei territori colpiti da eventi eccezionali e scadenti entro il 31 dicembre dell'anno durante il quale si verifica la sospensione saranno automaticamente prorogati al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. La norma prevede, infine, un termine univoco (30 giorni) dal termine del periodo di sospensione) entro cui devono essere effettuati i versamenti interessati dalla sospensione. Il suddetto termine opera esclusivamente qualora non siano dettate disposizioni specifiche circa la ripresa della riscossione, colmando così eventuali lacune normative.</p>	
<p>Razionalizzazione degli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo</p>	<p>Si introduce una revisione della misura del tasso d'interesse per il versamento, la riscossione e il rimborso dei tributi. Quest'ultimo dovrà essere determinato preferibilmente in una misura unica compresa tra lo 0,5 e il 4,5%, determinata con decreto del Ministero dell'Economia.</p>	<p>Decorrenza da definire con apposito D.M. da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto</p>
	<p>L'ultima versione del decreto, inoltre, cancella la proposta di modifica dell'art. 30, D.P.R. n. 602/1973 per effetto della quale, ripristinando la normativa previgente al D.L. n. 70/2011, gli interessi di mora avrebbero potuto essere</p>	

	conteggiati ricomprendendo anche sanzioni e interessi (c.d. anatocismo esattoriale).	
Notifiche a mezzo PEC	Viene esteso l'utilizzo della posta elettronica certificata nelle procedure di notifica delle cartelle esattoriali. Dal 1° giugno 2016 per ditte individuali, società e professionisti iscritti in albi o elenchi la notifica delle cartelle avverrà esclusivamente in modalità elettronica. Per i privati cittadini, invece, il ricorso alla posta certificata sarà limitato ai soli contribuenti che ne facciano richiesta.	Dal 1° giugno 2016
	Nel caso in cui l'indirizzo risultasse non valido o inattivo la notifica dovrà eseguirsi mediante deposito dell'atto presso la Camera di commercio territorialmente competente e pubblicazione sul sito web della CCIAA. Il contribuente sarà reso edotto di tale circostanza tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.	

LE NUOVE FRONTIERE DELLA RISCOSSIONE

Stop all'anatocismo fiscale, cartelle di pagamento via PEC, ampliata la dilazione dei ruoli, lieve inadempimento e ravvedimento operoso, riduzione del termine concesso al contribuente per chiedere la sospensione legale delle cartelle ritenute indebite e revisione radicale dei criteri di remunerazione del sistema nazionale della riscossione. Sono queste le principali novità della nuova disciplina di riforma della riscossione, prevista dal D.Lgs. n. 159 del 24 settembre 2015, in attuazione della legge delega fiscale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2015.

La **riforma della riscossione** giunge, finalmente, al traguardo e cambia volto. Approda in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. n. 159 del 24 settembre 2015, recante "misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di **riscossione**", attuativo della delega fiscale.

Cartelle di pagamento: potenziata la notifica via PEC

Tra le novità di maggior rilievo, apportate dalla riforma, spicca, anzitutto, il nuovo art. 14, finalizzato a potenziare la diffusione dell'utilizzo della **posta elettronica certificata** nell'ambito delle procedure di notifica, nell'ottica della riduzione dei costi amministrativi e della tempestiva conoscibilità degli atti da parte del contribuente.

A far corso **dal 1° giugno 2016**, sarà, infatti, consentito ad Equitalia **notificare le cartelle di pagamento mediante invio telematico**, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. In particolare, per le **ditte individuali**, le **società** e i **professionisti** iscritti in albi o elenchi, la **notifica** avverrà **esclusivamente con tale modalità**, mentre per i privati **cittadini**, l'utilizzo dello strumento telematico rimarrà **opzionale**.

Viene, altresì, previsto che in caso di **indirizzo PEC non valido** o disattivato, la notifica andrà effettuata mediante deposito presso gli uffici della Camera di Commercio competenti per territorio; analogamente si procederà in caso di **casella certificata satura**, previo espletamento, dopo almeno 15 giorni, di un secondo tentativo di invio da parte dell'Agente della Riscossione.

Stop all'anatocismo

Cade, definitivamente, l'**anatocismo fiscale**; rispetto alla vecchia versione del decreto, la nuova disciplina elimina, infatti, a vantaggio del contribuente, la disposizione che prevedeva, in caso di dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo, il pagamento degli interessi di mora su sanzioni ed interessi.

Nuova apertura alla dilazione dei ruoli

Al fine di ampliare le potenzialità dell'istituto della rateazione dei debiti, con conseguente agevolazione per i debitori in difficoltà, l'Agente della riscossione potrà ora concedere, dietro **semplice richiesta del contribuente** che dichiara di versare in **temporanea situazione di obiettiva difficoltà**, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo (art. 19, comma 1, D.P.R. n. 602/1973) fino ad un massimo di 72 rate mensili, salvo il caso in cui la predetta richiesta abbia ad oggetto pagamenti di importo superiore a 50.000 euro; in tale evenienza, la dilazione sarà, infatti, concessa, solo a fronte di comprovata documentazione fornita, a tal fine, dal contribuente.

Quest'ultimo potrà, inoltre, richiedere, in relazione a **piani decaduti nei 24 mesi antecedenti** l'entrata in vigore del decreto, una **seconda rateazione**, fino ad un massimo di 72 rate, a condizione, tuttavia, che al momento della presentazione della relativa istanza, da effettuarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in oggetto, le rate relative al primo piano, già scadute alla data di tale presentazione, vengano integralmente saldate.

Al fine, comunque, di **evitare** che la citata disposizione di favore possa condurre ad un **uso strumentale ed elusivo** dell'istituto, viene **ridimensionato il numero delle rate non pagate** che importano decadenza, contenendolo in 2, anche non consecutive, in luogo delle 8, contemplate dalla precedente disciplina.

Lieve inadempimento e ravvedimento operoso

Non meno rilevanti le previsioni in materia di **lieve inadempimento** e di **ravvedimento operoso** contenute nel nuovo art. 15-*ter* del D.P.R. n. 602/1973.

In coerenza con la finalità di lotta all'evasione fiscale e contributiva e con quella di garantire la certezza, l'efficienza e la efficacia dell'attività di riscossione, il provvedimento di riforma ha, infatti, proceduto alla revisione del sistema sanzionatorio in materia di rateizzazione dei debiti tributari, prevedendo che **ritardi di breve durata** ovvero **errori di limitata entità** non comportino l'automatica decadenza dal beneficio della rateazione.

Tale conseguenza sarà, infatti, esclusa, sia in caso di insufficiente versamento di una rata, per una frazione non superiore al 3% del dovuto, con un limite massimo pari a 10.000 euro, sia in caso di tardivo versamento della prima rata non superiore a sette giorni. Il debitore potrà, infine, evitare l'iscrizione a ruolo ravvedendosi entro il termine di pagamento della rata successiva ovvero, nei casi di versamento in un'unica soluzione, entro 90 giorni dalla scadenza.

Sospensione legale della riscossione

Previsioni meno garantiste per quanto concerne, invece, la disciplina della **sospensione legale della riscossione** che vede, infatti, una **riduzione da 90 a 60 giorni del termine** concesso, a pena di decadenza, al contribuente, **per attivare la procedura di sospensione dalla riscossione**; ciò, al fine di scongiurare il possibile uso strumentale dell'istituto, invocando la pendenza di ricorsi per i quali non è stata richiesta o ottenuta sospensione alcuna.

Al debitore sarà, comunque, consentito, in caso di provvedimento amministrativo o giudiziale di sospensione parziale o totale della riscossione, emesso in relazione alle somme oggetto della dilazione, non versare, limitatamente alle stesse, le successive rate del piano concesso.

Scaduta la sospensione, il medesimo potrà chiedere, altresì, la **dilazione del debito residuo**, comprensivo di interessi, nello stesso numero di rate non versate del piano originario, ovvero in altro numero, fino ad un massimo di settantadue rate.

Aggio

Completamente nuova, appare, infine, la disposizione di cui all'art. 9 del decreto in oggetto. Con la citata norma vengono, infatti, rimodulati e modificati, radicalmente, i criteri di **remunerazione del sistema nazionale di riscossione**. Benché si continui a prevedere l'esistenza di un **onere di riscossione** che grava sui contribuenti iscritti a ruolo, tale onere è, tuttavia, significativamente, **ridotto dall'8% al 6%, a far corso dal 2016**.

L'aggio sarà ulteriormente ridotto al **3%** in caso di pagamento delle somme pretese entro 60 giorni dalla ricezione della cartella e all'**1%** nei casi di riscossione spontanea.

Anche gli enti creditori provvederanno alla remunerazione del sistema, attraverso una quota del 3% delle somme riscosse entro il 60° giorno dalla notifica della cartella.

Con decreto ministeriale, verranno, inoltre, fissati, annualmente, gli oneri relativi alle spese di procedure esecutive e cautelari da parte degli Agenti della riscossione nonché le somme che gli enti creditori saranno tenuti a corrispondere in tutti i casi di inesigibilità o sgravio del ruolo per cause non imputabili all'agente.

Da ultimo, al fine di preservare, nel passaggio tra il vecchio e il nuovo regime, l'equilibrio di bilancio di Equitalia, è stata inserita, una **norma transitoria** con la quale si prevede che, in relazione al **triennio 2016-2018**, l'Agenzia delle Entrate eroghi in favore dell'Agente della Riscossione una quota pari a 125 milioni di euro complessivi.

D.Lgs. 24/09/2015, n. 159 (G.U. 07/10/2015, n. 233, S.O. n. 55)

<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-24;159>